

FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 42/2026

ESAMINATA la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata “Campionato Italiano”, svoltasi a Rimini, in data 11 luglio 2026 –Padiglione Rosso, area 4;

RILEVATO che nella relazione di gara è stato indicato che durante la cerimonia della premiazione della categoria 13-16, Solo Misto, classe C, l’atleta xxxxxxxx zxxxxxxx, tess. xxxxxxxx, appartenente all’Asa Wengy Rock Style, cod. 600192096, contrassegnata dal numero 165, ha strappato il diploma in molteplici parti, gettandolo in terra;

CONSIDERATO che tale grave condotta risultano censurabile in quanto in pieno contrasto con l’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale; art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni; art. 11 dello Statuto Federale; art. 31.1, co. 7 del RASF;

CONSIDERATO CHE del comportamento antiregolamentare ascritto ai tesserati sono chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

DELIBERA

- 1) Di infliggere alla tesserata xxxxxxxx xxxxxxxx, tess. xxxxxxxx, appartenente all’Asa Wengy Rock Style, cod. 600192096 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre;

2) Di infliggere la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 (Euro duecento/00) all'Asa di appartenenza, Wengy Rock Style, cod. 600192096.

Roma, 11 luglio 2026

Il Giudice Sportivo

La Segretaria

Avv. Alessandro Gallo

Paola Gatta